


- 
- « 1° gennaio 1964: mezza annualità di
« retribuzione (paragrafo 11°);
« - dopo il 1° gennaio 1964: una annua-
« lità di retribuzione (paragrafo 11°);
« X°- Viene stabilita la corresponsione di un as-
« segno vitalizio mensile lordo, per dodici men-
« silità per ciascun anno solare, con decorren-
« za dal primo del mese successivo a quello
« nel quale interverga la risoluzione del rap-
« porto - reversibile alla vedova in ragione del
« 50% - nei seguenti casi e nelle seguenti mi-
« sure:
« a)- invalidità assoluta permanente che si
« sia determinata successivamente al 30
« settembre 1958: L. 250.000;
« b)- revoca non per giusta causa:
« - dopo il compimento del 60° anno di
« età e prima del compimento del 65°
« anno di età: L. 200.000;
« - dopo il compimento del 65° anno di
« età: L. 250.000,
« c)- dimissioni:
« - dopo il 1° ottobre 1962 e prima del
« compimento del 65° anno di età: lire
« 150.000=